



## **CAPITOLATO TECNICO**

---

Classificazione Consip Public

Gara su delega per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato – ID 2623 (Ed. 12)

Capitolato Tecnico



**IL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO È FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:**

- ⇒ **SEZIONE A - PREMESSA**
- ⇒ **SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**
- ⇒ **SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA**

<b>SEZIONE A - PREMESSA</b>
-----------------------------

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnico-giuridici della prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato di seguito indicate alternativamente come “Amministrazioni” o “Amministrazioni Contraenti” o “Amministrazioni Deleganti”.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico il Capitolato Tecnico 1, Capitolato Tecnico 2, Capitolato Tecnico 3 che descrivono e regolamentano, unitamente al presente documento, i singoli servizi di copertura assicurativa, in particolare:

- **Capitolato Tecnico 1**  
Descrive e regola la “Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive e addizionali”
- **Capitolato Tecnico 2**  
Descrive e regola la “Copertura assicurativa “Kasko dipendenti” per i rischi di danneggiamento all’autoveicolo del dipendente civile e militare dell’Amministrazione autorizzato a servirsi, per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo, di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente”.
- **Capitolato Tecnico 3**  
Descrive e regola la Copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:
  - a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell’Amministrazione per adempimenti di servizio;
  - b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente.

Ciascuna Amministrazione stipulerà con l’Assicuratore il proprio Contratto di Assicurazione, in conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e relativi Allegati come sopra descritti, e ne assumerà l’intero onere economico.



Si precisa che nel presente Capitolato tutte le norme che disciplinano le coperture di cui al Capitolato Tecnico 2 e a quelle relative al Capitolato Tecnico 3, limitatamente agli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente, non si applicano alle coperture del Ministero della Difesa.



## **SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**

### **B 1 - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE**

Ciascuna copertura assicurativa è regolata:

- dalle Condizioni Generali di Polizza, di seguito descritte e valide per tutte le coperture assicurative;
- dalle altre condizioni e garanzie inerenti il singolo ramo di rischio descritte negli Allegati 12.1, 12.2, 12.3 al presente Capitolato Tecnico.

### **B 2 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**

#### **B 2.1 – Definizioni**

Nel corpo del presente Capitolato Tecnico e di tutti i suoi Allegati viene convenzionalmente attribuito ai seguenti termini il significato di seguito precisato:

<b>Per Amministrazione/i Contraente/i o Delegante/i o anche solo Amministrazione/i</b>	La/le Amministrazione/i indicata/e nell'elenco di cui al paragrafo 1 del Disciplinare di gara che, attraverso l'Ordine, abbia/no stipulato un Contratto di Assicurazione regolato dal Contratto Generale
<b>Per Unità Ordinanti</b>	Gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati
<b>Per Ordine</b>	Il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifestano la volontà di approvvigionarsi del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico
<b>Per Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione
<b>Per Assicuratore</b>	L'aggiudicatario, ovvero l'Impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio
<b>Per Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione stipulato dalle Amministrazioni tramite gli Ordini
<b>Per Contratto Generale</b>	L'atto giuridico con il quale l'Assicuratore si impegna ad accettare gli Ordini delle Amministrazioni che utilizzeranno tale Contratto Generale fino alla concorrenza della quantità massima di veicoli complessivi stabiliti negli atti di gara, come eventualmente incrementati



<b>Per Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova il Contratto di Assicurazione
<b>Per Premio</b>	Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Contraente all'Assicuratore
<b>Per Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Per Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Per Indennizzo/Risarcimento</b>	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro
<b>Per Franchigia</b>	L'importo dell'indennizzo o del risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Per Conducente</b>	La persona fisica che guida il veicolo

#### **B 2.2 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono valide ed efficaci solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dall'Amministrazione Contraente e/o Assicurato su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

#### **B 2.3 - Interpretazione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione**

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali, prevarrà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Amministrazione Contraente/Assicurato.

#### **B 2.4 - Forma delle comunicazioni tra l'Amministrazione Contraente e l'Assicuratore**

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata (pec) e/o lettera raccomandata A/R e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, indirizzate all'Assicuratore nel domicilio legale indicato nel Contratto Generale. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di trasmissione in caso di posta certificata o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A/R).

Analoga procedura adotterà l'Assicuratore nei confronti dell'Amministrazione Contraente e dell'Assicurato.

#### **B 2.5 - Durata e decorrenza del Contratto di Assicurazione**

Il Contratto Generale spiega i suoi effetti dalla data della stipula e fino alla scadenza dell'ultimo Contratto di Assicurazione. I singoli Contratti di Assicurazione avranno una durata di 24 mesi a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2023, ed efficacia dalle ore 24 del medesimo giorno per tutte le Amministrazioni Deleganti. Qualora per esigenze procedurali, non fosse possibile rispettare i termini indicati per la decorrenza ed efficacia dei singoli contratti di assicurazione, gli stessi verranno conseguentemente riformulati, ferma restando la loro durata di 24 mesi.



Le Amministrazioni Deleganti potranno effettuare l'Ordine relativo alle coperture a partire dalla data di stipula del Contratto Generale e comunque entro e non oltre il 31/12/2023, o eventuale diverso termine di efficacia delle polizze di cui ai precedenti commi.

Le coperture assicurative avranno comunque efficacia a partire dalla data come sopra indicato indipendentemente dall'emissione dei relativi certificati in formato elettronico come previsti dalla Legge da parte dell'Assicuratore.

L'Assicurazione cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo e senza obbligo di preavviso.

#### **B 2.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

L'omissione da parte dell'Amministrazione Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Amministrazione Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione dell'Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo, fermo restando il diritto dell'Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell'Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso); l'Assicuratore non potrà, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 c.c., esercitare il diritto di recesso.

#### **B 2.7 – Contabilità**

L'Assicuratore terrà contabilità separata della gestione del Contratto Generale e trasmetterà a Consip S.p.A. e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31/7 dell'anno successivo i rendiconti economici relativi alle gestioni di ciascuna annualità assicurativa corredati dalla relazione di un apposito comitato di riscontro composto da due funzionari dell'Assicuratore, due funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consip S.p.A. e da un rappresentante dell'Ente di controllo delle Assicurazioni private.

La trasmissione dei rendiconti dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato Excel tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

Tali rendiconti dovranno contenere l'indicazione di tutti i dati inerenti le entrate (premi) e le uscite (sinistri liquidati, liquidati-parzialmente, riservati, in numero ed importo); in particolare, dovranno essere dettagliati: i sinistri di generazione dell'anno a cui si riferisce il rendiconto, ed indicato l'ammontare del contributo per il fondo di garanzia per le vittime della strada, relativi al Contratto Generale nel suo complesso.

Inoltre, tali rendiconti dovranno contenere le informazioni di seguito richieste:



▪ Per i **premi RCA** le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi RCA anno 200x dal-----al-----				PREMIO PROVVISORIO				REGOLAMENTO PREMIO			
POLIZZA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, organo Costituzionale, etc.)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. MEZZI	PREMIO NETTO	IMPOSTA	S.S.N	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	S.S.N.	TOTALE LORDO

▪ Per i **premi KASKO** le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi KASKO anno 200x dal-----al-----				PREMIO PROVVISORIO			REGOLAMENTO PREMIO		
POLIZZA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, organo Costituzionale, etc.)	AMMINISTRAZION E CONTRAENTE	N Km	PREMIO NETTO	IMPOSTA	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	TOTALE LORDO

---

Classificazione Consip Public

Gara su delega per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato – ID 2623 (Ed. 12)

Capitolato Tecnico



▪ Per i **premi relativi agli infortuni di cui al paragrafo B1 lettera a) del Capitolato Tecnico 3** le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi INFORTUNI a) anno 200X dal-----al-----				PREMIO PROVVISORIO			REGOLAMENTO PREMIO		
POLIZZA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, organo Costituzionale, etc.)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N.MEZZI	PREMIO NETTO	IMPOSTA	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	TOTALE LORDO

▪ Per i **premi relativi agli infortuni di cui al paragrafo B1 lettera b) del Capitolato Tecnico 3** le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi INFORTUNI b) anno 200X dal-----al-----				PREMIO PROVVISORIO			REGOLAMENTO PREMIO		
POLIZZA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, organo Costituzionale, etc.)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Km	PREMIO NETTO	IMPOSTA	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	TOTALE LORDO





Per la parte relativa ai sinistri, i rendiconti di cui sopra dovranno contenere almeno tutte le informazioni di cui ai punti E3 – *Reportistica dei sinistri* del Capitolato Tecnico 1, punto C4 – *Reportistica dei sinistri* del Capitolato Tecnico 2 e dal punto C6 – *Reportistica dei sinistri* del Capitolato Tecnico 3; nonché tabelle compilate secondo il formato sottostante:

▪ Per i **sinistri RCA**

**1. Sinistri in Convenzione CARD:** (rientranti nella Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254)

1.1 SINISTRI GESTIONARI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro) di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI CARD GESTIONARI- Generazione anno 200X dal-----al-----									
AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)



1.2 SINISTRI DEBITORI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite da altre Imprese per conto dell'Impresa assicuratrice per i danni provocati dai propri assicurati) di generazione dell'anno stesso:

<b>SINISTRI CARD <u>DEBITORI</u> – Generazione anno 200X dal-----al-----</b>									
<b>AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)</b>	<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	<b>N. Polizza attualmente in vigore</b>	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

1.3 SINISTRI CONCORDATI (sinistri che rientrano nell'ambito dell'applicazione della CARD con responsabilità condivisa tra Compagnia Gestionaria e Compagnia Debitrice) di generazione dell'anno stesso:

<b>SINISTRI CARD <u>CONCORDATI</u> Generazione - anno 200X dal-----al-----</b>									
<b>AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)</b>	<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	<b>N. Polizza attualmente in vigore</b>	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)



2. Sinistri NON in Convenzione CARD di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI NO CARD - Generazione anno 200X dal-----al-----									
AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

3. Sinistri MISTI (sinistri con alcune partite di danno risarcite nell'ambito dell'applicazione della CARD ed alcune partite di danno regolate dal regime ordinario poiché al di fuori dell'ambito Card di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI MISTI - Generazione anno 200X dal-----al-----									
AMMINISTRAZ. CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

Rimane inteso che in nessun caso lo stesso sinistro può essere attribuito a più tabelle di quelle precedentemente descritte.



- Per i **sinistri KASKO** i sinistri di generazione dell'anno stesso

AMMINISTRAZIONI CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)			SINITRI KASKO Generazione anno 200X dal-----al-----						
	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N.)	Riservati (€)	S/seguito (N.)

- Per i **sinistri occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio** di generazione dell'anno stesso

AMMINISTRAZIONI CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc..)			SINISTRI INFORTUNI punto a) Capitolato Tecnico 3 Generazione anno 200X dal-----al-----						
	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N.)	Riservati (€)	S/seguito (N.)

- Per i **sinistri occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo per l'esecuzione di adempimenti di servizio** di generazione dell'anno stesso



AMMINISTRAZIONI CENTRALE DI RIFERIMENTO (Ministero, Organo costituzionale etc.)			SINISTRI INFORTUNI punto b) Capitolato Tecnico 3 Generazione anno 200X dal-----al-----						
	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N.)	Riservati (€)	S/seguito (N.)

Ciascuna Amministrazione Delegante, così come Consip per conto di una o tutte le Amministrazioni Deleganti, si riserva di poter chiedere, almeno una volta l'anno, indipendentemente dalla scadenza di trasmissione del rendiconto di contabilità separata, l'aggiornamento della situazione dei sinistri e dei premi.



### **B 2.8 – Penali**

Con riferimento alla disciplina delle penali si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 16 del Contratto Generale.

### **B 2.9 – Risoluzione del Contratto Generale/Contratto di Assicurazione**

Nel caso in cui l'Assicuratore si renda inadempiente agli obblighi, e specificamente, qualora le penali applicate da Consip o dalle Amministrazioni ai sensi del precedente paragrafo B2.8 - Penali superino il 10% (dieci per cento) del valore rispettivamente del Contratto Generale/del Contratto di Assicurazione, il Contratto Generale/Contratto di Assicurazione si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento della relativa comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R dell'Amministrazione che intende avvalersi della presente clausola risolutiva all'Assicuratore e fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

### **B 2.10 - Coassicurazione e delega**

Fermo restando la responsabilità solidale di tutte le Imprese in Coassicurazione ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. nei confronti dell'Assicurato, qualora in fase di esecuzione l'Assicuratore intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, la gestione del Contratto Generale sarà affidata all'impresa delegataria indicata nel Contratto Generale medesimo; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il Contratto Generale ed i singoli Contratti di Assicurazione intercorreranno con l'impresa delegataria. Tutti gli atti di gestione compiuti dall'impresa delegataria per conto comune saranno validi ed efficaci anche nei confronti delle altre imprese coassicuratrici.

Viene inoltre specificatamente conferito mandato da parte di tutte le Compagnie coassicuratrici alla Impresa Delegataria di poter ricevere, anche per loro conto e nome, tutti gli atti e le comunicazioni inerenti denunce di sinistri e loro documentazione, atti di messa in mora e di interruzione dei termini di prescrizione da parte del Contraente/Assicurato. Pertanto la firma apposta dall'impresa delegataria sul documento di assicurazione sarà ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici.

### **B 2.11 - Elementi per la determinazione del premio**

Ai fini della determinazione del premio relativo alle garanzie assicurative previste dal presente Capitolato Tecnico e suoi Allegati, l'Assicuratore dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi inerenti la Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione di cui al Capitolato Tecnico 1;



- la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio per la Copertura assicurativa “Kasko dipendenti” per i rischi di danneggiamento all’autoveicolo del dipendente civile e militare dell’Amministrazione autorizzato a servirsi per l’esecuzione di adempimenti di servizio del proprio autoveicolo, di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente, di cui al Capitolato Tecnico 2;
- per la Copertura assicurativa dei rischi di infortuni occorsi:
  - a) ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e i natanti di proprietà dell’Amministrazione per l’esecuzione di adempimenti di servizio, di cui al Capitolato Tecnico 3, del numero dei veicoli assicurati. Si precisa che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l’equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l’equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l’equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante;
  - b) ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente, di cui al Capitolato Tecnico 3 al della percorrenza complessiva in termini di chilometraggio

I suddetti elementi verranno comunicati dalle Amministrazioni secondo quanto previsto ai paragrafi:

- B 6 – *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* di cui al Capitolato Tecnico 1;
- B 6 – *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* di cui al Capitolato Tecnico 2;
- B 4 – *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* di cui al Capitolato Tecnico 3.

## **B 2.12 - Pagamento del premio**

In deroga al disposto dell’articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace, anche se il pagamento dei premi assicurativi, sia per la prima annualità che per la seconda verrà effettuato dall’Amministrazione Contraente, anziché anticipatamente, secondo le seguenti tempistiche:

1. L’Amministrazione comunicherà i dati di cui ai paragrafi B6 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* del Capitolato Tecnico 1, B6 – *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* del Capitolato Tecnico 2 e B4 – *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* del Capitolato Tecnico 3, nei termini indicati nei medesimi paragrafi.
2. L’Assicuratore, una volta ricevuti i dati di cui al punto 1 trasmetterà, entro 60 giorni dall’inizio del periodo assicurativo, a ciascuna Amministrazione Contraente i dettagli (ad es. tabulati con i dati inerenti i veicoli e natanti per i quali è dovuto il pagamento) di quanto dovuto per il



pagamento del premio e comprensivi del relativo importo, con le relative appendici di pagamento/ricevute;

3. L'Amministrazione provvederà al pagamento del relativo premio entro 60 giorni dal ricevimento delle appendici di pagamento/ ricevuta contenenti/e i predetti dettagli/tabulati.

Per l'eventuale conguaglio di quanto dovuto in funzione delle eventuali regolazioni del premio inerenti elementi variabili e/o sostituzioni e variazioni del parco auto, si osserva quanto previsto al successivo paragrafo B 2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili*.

### **B 2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili.**

Poiché il premio è convenuto anche in base a elementi di rischio variabili, esso viene:

- a) in parte anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nei vari Allegati al presente Capitolato Tecnico (descritti al punto B2.11 - *Elementi per la determinazione del premio*);
- b) in parte regolato con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, in funzione delle particolarità delle coperture assicurative, si procederà come segue:

- 1) per le coperture di cui al Capitolato Tecnico 1 *“Condizioni particolari, aggiuntive, addizionali di assicurazione della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti”*, le Amministrazioni Contraenti comunicheranno entro 120 giorni dalla conclusione di ciascuna annualità assicurativa i dati delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dalle Amministrazioni stesse. L'Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte durante l'anno assicurativo dalle Amministrazioni ed emetterà l'appendice per la regolazione del premio;
- 2) per le coperture di cui al Capitolato Tecnico 2 *“Condizioni particolari di assicurazione Kasko dipendenti”*, le Amministrazioni comunicheranno entro 120 giorni dalla conclusione di ciascuna annualità assicurativa i Km effettivamente percorsi dagli autoveicoli di proprietà dei dipendenti civili e militari e l'assicuratore emetterà l'appendice per la regolazione del premio;
- 3) per le coperture di cui al Capitolato Tecnico 3 *“Condizioni particolari di assicurazione rischi infortuni dei dipendenti”*
  - per il punto B1 a) - dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio, le Amministrazioni Contraenti comunicheranno entro 120 giorni dalla conclusione di ciascuna annualità assicurativa i dati delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dalle Amministrazioni stesse. L'Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte durante l'anno assicurativo dalle Amministrazioni ed emetterà l'appendice per la regolazione del premio;
  - per il punto B1 b) - dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente, le Amministrazioni comunicheranno entro





120 giorni dalla conclusione di ciascuna annualità assicurativa i Km effettivamente percorsi dai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l'esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un familiare o di persona convivente dello stesso dipendente e l'Assicuratore emetterà l'appendice per la regolazione del premio.

Viene inoltre stabilito che:

- a) le appendici di regolazione del premio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere inviate dall'Assicuratore alle Amministrazioni in una unica spedizione o comunicazione;
- b) in caso di mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione dei dati occorrenti per la regolazione, l'Assicuratore deve mettere in mora l'Amministrazione Contraente concedendo 30 (trenta) giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione con cui si richiedono i dati necessari per la regolazione del premio, per effettuare detta comunicazione.

Le differenze attive a favore dell'Assicuratore dovranno essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte delle Amministrazioni delle appendici di conguaglio; così pure le differenze attive a favore dell'Amministrazione Contraente dovranno essere saldate dall'Assicuratore attraverso il rimborso dei premi tassabili, a seguito di diminuzione dei dati variabili assicurati, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte delle Amministrazioni, delle appendici di conguaglio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, con esclusione del dolo, l'Assicuratore riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

#### **B 2.14 - Foro competente**

In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Amministrazione Contraente, salvo quanto previsto nel paragrafo C3 - *Perizia e Liquidazione* del danno del Capitolo Tecnico 2; per i sinistri infortuni, ove ha il domicilio la persona infortunata, salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - *Controversie e collegio arbitrale* del Capitolo Tecnico 3.

#### **B 2.15 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Assicuratore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni, si applicano le disposizioni legislative in materia.

#### **B 2.16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



## SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA

I servizi descritti nella presente sezione sono collegati ed accessori alla fornitura delle coperture assicurative e quindi sono prestati dall'Assicuratore unitamente all'Assicurazione medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio delle coperture assicurative.

### C 1 - Servizio di assistenza dedicato

L'Assicuratore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti, un servizio di assistenza dedicato che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli Ordini e/o alla richiesta di informazioni relativamente agli stessi.

L'orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Tale servizio avrà un numero telefonico gratuito ed una pec/indirizzo mail dedicati.

### C 2 - Responsabile del Servizio

Dalla data di stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, l'Assicuratore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni e di Consip S.p.A. un Responsabile del Servizio, precedentemente identificato e del quale l'Assicuratore dovrà rendere noti, secondo quanto previsto negli atti di gara, le generalità unitamente ai suoi recapiti telefonici, all'indirizzo di posta elettronica nonché agli orari di servizio; tale soggetto avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto Generale stesso.

In particolare, il suo compito sarà quello di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli Ordini fino alla gestione degli eventuali reclami da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni.

Egli avrà inoltre anche il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del Contratto Generale e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

### C.3 - Reportistica dei sinistri

Al termine di ciascun anno assicurativo, entro il 31/7 dell'anno successivo, l'Assicuratore si impegna a fornire a ciascuna Amministrazione:

- l'evidenza dei sinistri da quest'ultima denunciati a partire dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i dati richiesti – per le singole coperture assicurative - nei relativi Allegati al presente Capitolato Tecnico;
- il rapporto sinistri e premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata;
- i dati di competenza inseriti nel rendiconto economico di cui al paragrafo B 2.7- *Contabilità* del presente Capitolato Tecnico.



L'Assicuratore si impegna inoltre a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura.

All'esito della procedura come sopra descritta, sarà cura di ciascuna Amministrazione comunicare a Consip S.p.A., tutti i dati inviati dall'Assicuratore. Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri, richiesti nel presente Capitolato Tecnico e nei singoli Allegati, dovranno essere forniti, oltre che in formato cartaceo, anche in formato Excel tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

Il fornitore si obbliga fin da ora a fornire su semplice richiesta di Consip S.p.A. e/o di ciascuna Amministrazione entro 30 giorni la situazione aggiornata dei sinistri occorsi negli anni assicurativi di vigenza della copertura fino al permanere di sinistri riservati di generazione di tale anno e quindi fino alla definitiva definizione degli stessi.

#### **C.4 – Uffici liquidazione sinistri**

L'Assicuratore dovrà rendere disponibili alle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, almeno 20 uffici liquidazione sinistri sul territorio nazionale (comprensivo della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano). Tali uffici dovranno coprire almeno l'80% delle regioni italiane e almeno uno degli uffici dovrà essere su Roma.

L'Assicuratore dovrà rendere noti l'elenco degli uffici liquidazione sinistri disponibili con dettaglio per ciascun ufficio, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione, dell'indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, e-mail.

Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti.